



IL SINDACO

CONSIDERATO che, all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale, che può determinare pericoli d'incendio e di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, oltre a danneggiare il decoro urbano della città.

ORDINA

- **A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI** dei fondi
- **AI FRONTISTI DELLE STRADE PUBBLICHE**, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, interferenti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale
- **a POSTE ITALIANE, RFI, ANAS, ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA,**

DI PROVVEDERE:

- di mantenere i terreni puliti e sfalciati, per non arrecare danno o interferenza a cose o persone;
- alla rimozione e conferimento degli sfalci presso discariche autorizzate;
- alla pulizia e alla sfalcatura dei terreni per una distanza tale da non arrecare danno o interferenza a cose e persone ed evitare rischio di incendio;
- al taglio o contenimento dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- al contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;
- alla pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo;
- alla limitazione dell'utilizzo di eventuali specie allergeniche;
- al taglio e allo sfalcio di piante e siepi che possono interferire con la sede ferroviaria, ai sensi del DPR 753/1980 artt. 52 e 55.

A V V E R T E

I predetti **PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI di fondi** e puntualmente **POSTE ITALIANE, RFI, ANAS E ATTIVITA' COMMERCIALI CON AREE VERDI DI PERTINENZA**, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza e concordato con l'Ente proprietario o gestore della strada le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità.

COMUNICA

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno applicate ai sensi del Codice della Strada, le sanzioni amministrative pecuniarie oltre a quelle previste dall'art. 32 del regolamento comunale di verde pubblico e privato.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la Polizia Locale e gli altri ufficiali di polizia provvedono per gli adempimenti di competenza.